

Gentile Signora/Signore,

Le osservazioni avanzate per questa delibera sono principalmente orientate alle seguenti tematiche:

- elementi di continuità tra periodi regolatori;
- osservazioni relative alle componenti tariffarie k e v ;
- elementi di Contabilità Regolatoria.

Sono state riportate nel file excel allegato alla presente.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti,

Aragon Partners

E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N.0016542/2022 del 15/07/2022

Consultazione sulla revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con la delibera n. 92/2017 come integrati dalla delibera n. 68/2021

Misura	Paragrafo	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
10	10.2	<p>6. Lo sviluppo, per ciascun anno t del Periodo tariffario, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti all'Anno base (sia autofinanziate che, nei casi, limiti e condizioni ammessi dalla delibera CIPE 38/2007 al paragrafo 3.2.1, finanziate con risorse pubbliche) è effettuato ex ante, portando annualmente in detrazione la quota di ammortamento di competenza ed aggiornando il valore residuo da remunerare secondo la seguente formula: $(VNR)1^{\circ} \text{ gennaio anno } t = (VNR)31 \text{ dicembre anno } t-1 * (1+P)$, dove: $(VNR)31 \text{ dicembre anno } t-1 = [(VNR)1^{\circ} \text{ gennaio anno } t-1 - (AMM) \text{ anno } t-1]$ con: P è il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, di cui al paragrafo 10.5; (VNR) è il valore netto residuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; (AMM) rappresenta l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Fatto salvo quanto previsto per l'indice di rivalutazione di cui al successivo paragrafo 10.4, ai fini del calcolo del valore del CIN da ammettere all'Anno base e del relativo sviluppo per ciascuna annualità del Periodo tariffario si applica, per quanto non disciplinato dal presente Modello, la metodologia prevista alla sez. 3 delle Linee guida ENAC.</p>		<p>Possiamo definire con <i>lag regolatorio</i> lo slittamento di un anno applicato ai costi del capitale (remunerazione sul CIN da immobilizzazioni, ammortamenti) che sono riconosciuti in tariffa nell'annualità successiva alla loro data di effettiva spesa. Nel nuovo modello di regolazione tale concetto di <i>lag regolatorio</i> è applicato nel calcolo dei costi di capitale relativi ai nuovi investimenti riconosciuti nella componente tariffaria <i>k</i>, così come avveniva nel modello in vigore (delibera 92/2017).</p> <p>Si suggerisce di esplicitare, nella formulazione della componente tariffaria <i>x</i> del costo del capitale, la considerazione dell'effetto del <i>lag regolatorio</i> (slittamento di un anno) applicato nel periodo tariffario precedente, dando continuità e coerenza al calcolo tra i diversi periodi.</p> <p>La perdita di continuità dello sviluppo degli asset tra periodi tariffari, nel caso in cui non si consideri il <i>lag regolatorio</i> maturato dall'investimento nel momento in cui viene riconosciuto in tariffa per la prima volta nella componente tariffaria <i>k</i>, e nel prosieguo della sua vita utile come componente <i>x</i>, comporterebbe la riduzione della vita utile di un anno con la sottostima del Valore Residuo Netto e la perdita di una quota di ammortamento.</p> <p>In tal senso, nella delibera ART 136/2020, per il calcolo della componente tariffaria di Costruzione fu esposta una formulazione che potrebbe essere riproposta. In particolare, in riferimento al calcolo della tariffa dell'anno <i>t+1</i> si aveva: $CIN(t+1) = [CIN(t) - C_o(t) + I(t)] \times [1 + P(t)]$ per ogni <i>t</i></p> <p>Volendo generalizzare, per ogni singolo asset entrato in esercizio prima dell'anno base potrebbero valere le seguenti formule per il calcolo del valore residuo da remunerare nella componente <i>x</i> per l'anno tariffario <i>t+1</i> (VNR(<i>t+1</i>)): Per ogni <i>t</i> <> AEE (anno di entrata in esercizio dell'asset): $VNR(t+1) = [VNR(t) - AMM(t)] \times [1 + P(t)]$ Per <i>t</i> = AEE: $VNR(t+1) = CS \times [1 + P(t)]$ e $VNR(t) = 0$ con <i>CS</i> costo storico di acquisto dell'asset</p>
10	10.1.5	Paragrafo 10.1.5		<p>Sebbene siano definite in modo puntuale le modalità di trattamento del Profit Sharing (PS) per i periodi regolatori soggetti al nuovo modello, non viene trattata la compatibilità con gli altri modelli previsti prima e dopo il modello oggetto della delibera, nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattamento del PS definito sul periodo precedente con altro modello (ART 92/2017), che dovrebbe essere considerato nel primo periodo del nuovo modello; 2. eventuale PS generato nell'ultimo periodo regolatorio del nuovo modello, da considerare nel primo periodo di un futuro modello.
10	10.10	Paragrafo 10.10		<p>Sebbene siano definite in modo puntuale le modalità di definizione dei parametri per il riconoscimento del rischio traffico, per i periodi regolatori soggetti al nuovo modello, non viene trattata la compatibilità con gli altri modelli previsti prima e dopo il modello oggetto della delibera, nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattamento del rischio traffico definito sul periodo precedente con altro modello (ART 92/2017), che dovrebbe essere considerato nel primo periodo del nuovo modello; 2. eventuale rischio traffico generato nell'ultimo periodo regolatorio del nuovo modello, da considerare nel primo periodo di un futuro modello.

10	10.7.3	7. Non sono previste poste figurative al di fuori del presente Modello.		<p>Sebbene siano definite in modo puntuale le modalità di definizione delle Poste Figurative, per i periodi regolatori soggetti al nuovo modello, non viene trattata la compatibilità con gli altri modelli previsti prima e dopo il modello oggetto della delibera, nei casi di:</p> <p>1. trattamento delle Poste Figurative definite sul periodo precedente con altro modello (ART 92/2017), che dovrebbe essere considerato nel primo periodo del nuovo modello;</p> <p>2. eventuali Poste Figurative definite nell'ultimo periodo regolatorio del nuovo modello, da considerare nel primo periodo di un futuro modello.</p>
10	10.7.1	2. Ai fini di quanto sopra, il gestore provvede alla stima della componente tariffaria <i>k</i> per singola annualità del periodo considerato, tenendo conto delle voci di costo (di cui al precedente punto) afferenti agli investimenti che prevede saranno realizzati nelle annualità che intercorrono tra l'anno ponte e l'anno immediatamente precedente, come indicato nel Piano degli interventi allegato al Documento di consultazione .	2. Ai fini di quanto sopra, il gestore provvede alla stima della componente tariffaria <i>k</i> per singola annualità del periodo considerato, tenendo conto delle voci di costo (di cui al precedente punto) afferenti agli investimenti che prevede saranno realizzati nell'annualità immediatamente precedente, come indicato nel Piano degli interventi allegato al Documento di consultazione.	La modifica proposta al testo estende il meccanismo di <i>lag regolatorio</i> , utile a definire l'anno di slittamento con cui i costi di capitale (remunerazione sul CIN da immobilizzazioni, ammortamenti) sono riconosciuti in tariffa nella componente tariffaria <i>k</i> rispetto alla loro data di effettiva spesa, a tutti gli anni del periodo tariffario, così come definito nella delibera ART 92/2017.
10	10.7.1	b) [...] <p>iii. dei costi operativi gestionali (a titolo di esempio: utenze, manutenzioni, pulizie, ecc.) ad esse direttamente correlate;</p>		Nel paragrafo in oggetto non abbiamo riscontrato evidenza di una eventuale dinamica di rivalutazione per il riconoscimento dei costi operativi associati ai nuovi investimenti (componente <i>k</i>), da prevedere nella tariffa dell'anno successivo a quello di effettiva spesa.
10	10.7.2	1. [...] I diritti sono inclusivi della componente tariffaria <i>v</i> relativa alle discontinuità di costo maturate nell'anno precedente		Nel paragrafo in oggetto non abbiamo riscontrato evidenza di una eventuale dinamica di rivalutazione per il riconoscimento dei costi operativi associati a nuove disposizioni normative o regolamentari (componente <i>v</i>), da prevedere nella tariffa dell'anno successivo a quello di effettiva spesa.
10	10.7.2	1. [...] I diritti sono inclusivi della componente tariffaria <i>v</i> relativa alle discontinuità di costo maturate nell'anno precedente		Sono da considerarsi riconosciute nella componente tariffaria <i>v</i> , nell'anno successivo a quello di maturazione della spesa, tutte le componenti di costo assorbibili nella componente tariffaria <i>v</i> , oppure esistono delle casistiche di eccezione per cui il costo viene assorbito in tariffa nell'anno di competenza della spesa (es. gli oneri per il finanziamento del servizio antincendio negli aeroporti)?
10	10.9	16. In riferimento alla componente tariffaria <i>x</i> il gestore provvede all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata di cui alla dinamica dei costi operativi ammessi all'anno base, paragrafo 10.1.2, per l'anno <i>t+1</i> sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile alla data di pubblicazione del documento di consultazione. Qualora i dati disponibili non coprissero l'anno <i>t+1</i> , il gestore può far riferimento al dato dell'ultima annualità disponibile, da utilizzare quale stima del dato per le annualità residue del periodo.		<p>L'aggiornamento annuale del tasso di inflazione programmata deve essere considerato nella sola dinamica dei costi operativi assorbiti nella componente tariffaria <i>x</i>, o anche nelle dinamiche dei costi operativi delle componenti tariffarie <i>k</i> e <i>v</i>?</p> <p>L'aggiornamento del tasso di inflazione per la determinazione della componente tariffaria <i>x</i>, deve essere considerato o meno nel calcolo del conguaglio di cui il paragrafo 10.9, punto 13?</p>
27	27.4	1. La separazione contabile è lo strumento necessario per conseguire la trasparenza e la corretta attribuzione ai servizi delle voci economiche e patrimoniali della gestione aeroportuale. Il gestore aeroportuale, partendo dalla propria contabilità analitica, procede alla compilazione degli schemi contabili previsti dal presente Atto di regolazione, secondo i principi di seguito riportati.		<p>Alla luce del dettaglio informativo richiesto all'interno dei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale, il gestore potrebbe trovarsi di fronte alla condizione di avere un'informazione contabile di origine, data dalla contabilità generale e dalla contabilità analitico-gestionale, di minor dettaglio rispetto a quanto richiesto dai prospetti (righe della struttura).</p> <p>In questo caso, la Contabilità Regolatoria dovrà essere gestita solo per le voci valorizzate a livello di Contabilità generale ed analitico-gestionale, oppure dovrà ripartire tramite criteri o driver su tutte le voci richieste nei prospetti allegati alla delibera?</p>
27	27.5	1. [...] <p>b) di una pluralità di attività, in tal caso allocabili pro quota in base a specifici driver, da esplicitare e motivare nella relazione di cui al paragrafo 27.2.3;</p>		Si suggerisce di evidenziare in maniera esplicita nel testo della delibera la definizione e la natura dei criteri di allocazione afferenti le attività allocabili: dirette, dirette pro quota ed indirette, come richiesti nella rappresentazione degli stessi all'interno dei tracciati di Conto Economico e Stato Patrimoniale, al fine di limitare possibili errori di interpretazione.
27	27.5	1. [...] <p>c) dell'insieme delle attività (incluse le spese generali), in tal caso allocabili in base al driver aggregato individuato dall'Autorità al successivo punto 4.</p> <p>4. Le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività del concessionario sono allocate alle attività di cui al paragrafo 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del precedente punto 1, lettere a) e b).</p>		<p>Si suggerisce di inserire una definizione esplicita di criteri di allocazione di natura "indiretta", al fine di limitare possibili errori di interpretazione nel trattamento e nella rappresentazione degli stessi all'interno dei tracciati di Conto Economico e Stato Patrimoniale.</p> <p>A tal scopo si chiede conferma se nella costruzione dei criteri di allocazione "indiretta" (es. Chiave Costi Generali), debbano essere tenute in considerazione anche le attività del punto 5 lettere c) e d) del paragrafo 27.4.</p> <p>In tal caso, le eventuali scritture di riclassifica IAS ed ITA GAAP, considerate come non pertinenti, devono essere incluse nel calcolo della Chiave Costi Generali (punto 4)?</p>

27	27.3.2	Paragrafo 27.3.2	<p>Si richiede di esplicitare per la Contabilità Regulatoria se il calcolo della RAB debba essere effettuato con le stesse regole della Dinamica Tariffaria, in modo da avere lo stesso trattamento, oppure se debba basarsi su presupposti diversi. In particolare, sul trattamento del <i>lag regolatorio</i>, ovvero lo slittamento di un anno con cui i costi di capitale (remunerazione sul CIN da immobilizzazioni, ammortamenti) sono riconosciuti in tariffa rispetto alla loro data di effettiva spesa.</p> <p>Questo perché lasciando libera l'interpretazione, potrebbero essere applicate differenti regole da parte dei gestori a parità di normativa.</p>
----	--------	------------------	---